

2<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 312/X<sup>1</sup>REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALEConsiglio Regionale della Calabria  
PROTOCOLLO GENERALEProt. n. 1891 del 15.01.2018Classificazione 01.15.01Deliberazione n. 298 della seduta del 30 GIUG 2017

Oggetto: Approvazione di un disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale avente ad oggetto: "Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti".

Presidente o Assessori Proponenti:

  
 Il Presidente  
 Mario Oliverio

Relatore (se diverso dal proponente):

 IL DIRIGENTE GENERALE  
 Dirigente/i Generale/i: Dott. Ferdinando Vizzone

Dirigente/i Settore/i:

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		X
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

 Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
 IL DIR. FILIPPO DE CARO DIRIGENTE  
 (Dott. Filippo De Caro)

## LA GIUNTA REGIONALE

### PREMESSO:

- che la Giunta Regionale p.t., con deliberazione n. 184 adottata nella seduta del 20/05/2011, aveva approvato un progetto di legge avente ad oggetto "Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti" e che la stessa era stata trasmessa al Consiglio regionale per l'iter legislativo e da questi acquisita al prot. n. 28171 del 3/06/2011;
- che il sopra citato p. di l. non essendo stato approvato entro la scadenza della precedente legislatura, per effetto di quanto disposto dall'art. 39, comma 4 dello Statuto e dall'art. 65 del Regolamento interno del Consiglio Regionale -approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 27/05/2005- è decaduto;
- che la Regione Calabria, con l'art. 14/bis della L.R. n. 8/2003, alla luce della Carta dei diritti fondamentali, della normativa dell'Unione Europea, della Costituzione e delle leggi della Repubblica Italiana, ha inteso tutelare i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi;
- che, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, la Regione promuove lo sviluppo dell'associazionismo di consumatori ed utenti, nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle singole associazioni secondo le previsioni del Regolamento regionale 10 maggio 2005 n. 4;

**CONSIDERATO** che la Regione Calabria, non avendo una normativa organica sulla materia, ritiene necessario procedere all'approvazione di un progetto di legge disciplinante la materia, alla luce delle indicazioni dettate dal vigente "Codice del Consumo" (D. Lgs. n. 206/2005 e s.mm. e ii.) e dalle indicazioni scaturenti dalle sessioni programmatiche annuali tra C.N.C.U. - Regioni ed Associazioni e la cui XVI Sessione si è tenuta, per la prima volta, in Calabria e, segnatamente, il 22 e 23 novembre 2016 a Catanzaro;

**RITENUTO**, pertanto, procedere all'approvazione di un progetto di legge organico, soprattutto al fine di colmare il vuoto normativo esistente in ambito regionale nella specifica materia, individuato quale allegato "A" al presente provvedimento, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la relazione di accompagnamento al citato disegno di legge, individuata quale allegato "B" al presente provvedimento, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione economico-finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, individuata quale allegato "C" al presente provvedimento, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere espresso dall'Ufficio Legislativo, allegato "D" al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale ed alle cui indicazioni è stato adeguato il testo del p. di l.;

### PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 2, lett. a), della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che la copertura finanziaria è garantita dalla disponibilità esistente al capitolo di spesa U.7001101-01 per come individuata nella relazione tecnico - finanziaria allegata;


**VISTA** la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 recante: "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";

SU PROPOSTA del Presidente della G.R., on. Mario G. Oliverio, a voti unanimi,

**DELIBERA**

- 1.- Di approvare il progetto di legge regionale avente ad oggetto: **"Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti."**, per come distinto dall'allegato "A" al presente provvedimento;
- 2.- Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale per i successivi adempimenti, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
- 3.- Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale-6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza ([trasparenza@regione.calabria.it](mailto:trasparenza@regione.calabria.it)) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:  
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 15 GEN. 2013 al Dipartimento/i interessato/i  al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto



affegato alla deliberazione  
n° 298 del 3.0. GIU. 2017

all. "A"

REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

**Progetto di legge di iniziativa della Giunta Regionale, avente ad oggetto:**

**Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti**

\*\*\*\*\*

art.1

**(Finalità ed obiettivi).**

1. La Regione Calabria, alla luce delle norme costituzionali, della normativa comunitaria e nell'ambito dei propri strumenti di programmazione strategica, tutela i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi in godimento individuale e collettivo, con particolare riguardo agli obiettivi da perseguire nelle seguenti aree di intervento:

- tutela della salute;
- sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
- corretta informazione ed educazione al consumo;
- promozione dello sviluppo dell'associazionismo di consumatori ed utenti, nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle singole associazioni;
- valorizzazione della collaborazione con le autonomie locali nei compiti istituzionali;
- sviluppo di azioni coordinate tra i diversi soggetti coinvolti;
- accesso ai servizi pubblici secondo costi e standard tali da garantire requisiti di qualità, efficienza, efficacia ed equità;
- informazione e accesso gratuito a tutti gli atti pubblici nonché la consultazione e partecipazione nei procedimenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Per la definizione di "consumatori e utenti" e di "associazioni dei consumatori e degli utenti" si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e s. m. i. .



all. " A "

REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

---

art. 2  
**(Sostegno all'associazionismo)**

1. La Regione sostiene l'attività delle Associazioni senza scopo di lucro ed aventi quale finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui al successivo art. 5.

2. La Regione persegue una politica di collaborazione fra le associazioni dei consumatori e degli utenti e pubbliche amministrazioni per l'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.



all. " A "

REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

---

art. 3

**(Istituzione del Comitato Regionale Consumatori Utenti - C.R.C.U.)**

1. E' istituito il Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, quale organismo di supporto della Regione per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e con i seguenti compiti:

- a) esprimere pareri su atti di programmazione e proposte di legge che riguardino gli interessi dei consumatori e degli utenti;
- b) proporre agli organi competenti l'effettuazione di studi, ricerche, indagini di carattere generale ed altre iniziative sulle problematiche inerenti il consumo e la qualità dei servizi resi all'utenza;
- c) formulare proposte atte a favorire forme di collaborazione con analoghi organismi regionali, Nazionali e dell'Unione Europea in materia di tutela dei consumatori e degli utenti;
- d) approvare i progetti o le iniziative di cui al successivo art. 6, comma 3;
- e) trasmettere al Presidente della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.



all. "A"

REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

---

art. 4

**(Composizione e funzionamento del Comitato)**

1. Il Comitato ha sede presso il Dipartimento allo Sviluppo Economico ed è composto:
  - a) dall'Assessore regionale allo Sviluppo Economico, o suo delegato, che lo presiede;
  - b) dal Dirigente Generale del Dipartimento allo Sviluppo Economico, o da un suo delegato;
  - c) da un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco regionale di cui al successivo art. 5;
  - d) da un rappresentante designato dall'UNIONCAMERE regionale;
  - e) da un rappresentante designato dall'ANCI regionale.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti, il CRCU si avvale del supporto della struttura regionale competente in materia, così come individuata dalla Giunta Regionale e le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale designato dalla struttura stessa.
3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico e rimane in carica per la durata della legislatura. Il Comitato decade e deve, comunque, essere rinnovato entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale.
4. Entro sessanta giorni dall'insediamento, il Comitato si doterà di un proprio regolamento di funzionamento.
5. Sono organi del Comitato:
  - a) Il Presidente;
  - b) Il Vice - Presidente.Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:
  - Ha la rappresentanza del Comitato, ne convoca e presiede le riunioni;
  - Determina l'ordine del giorno delle riunioni;
  - Sottoscrive gli atti adottati dal Comitato e li invia ai competenti Organi della Giunta Regionale e/o interessati;
  - Cura la redazione del rapporto annuale sull'attività del Comitato.Il Vice - Presidente svolge le seguenti funzioni:
  - Coadiuvava il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o impedimento.
6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati esperti nelle materie in discussione.
7. Qualora, dopo la nomina del Comitato, nuove associazioni vengano iscritte nell'elenco di cui all'art. 5, oppure associazioni già iscritte ne vengano cancellate, il Presidente della Giunta Regionale provvede a modificare la composizione del Comitato.
8. Ai componenti del Comitato ed agli esperti di cui al comma 6 non spetta alcun compenso, neanche a titolo di rimborso spese.
9. Le funzioni di supporto organizzativo al Comitato, nonché le attività di segreteria sono svolte dalla competente struttura operativa di cui al comma 2.



all. " A "

REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

art. 5

**(Elenco regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti)**

1. Ai fini della presente legge, è istituito l'elenco regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, al quale possono iscriversi le Associazioni senza fini di lucro, costituite da almeno tre anni per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, il cui statuto prevede come scopo esclusivo la tutela dei Consumatori e degli Utenti, che sancisce un ordinamento a base democratica e che possiedono i seguenti requisiti:

- a) effettiva rappresentanza sociale, comprovata dai seguenti indicatori:
  - numero di iscritti non inferiore allo 0,4 per mille della popolazione della Calabria, evidenziato da un proprio elenco regionale;
  - elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con l'ammontare delle quote versate dagli associati in Calabria ed evidenziate nel bilancio annuale o nel rendiconto e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute.
- b) strutturazione regionale e decentrata nel territorio, comprovata dai seguenti indicatori:
  - presenza di almeno tre sportelli, di cui uno quale sede regionale, dislocati in almeno due province/città metropolitana diverse della Calabria, dove per "sportello" si intende il luogo fisico -che in nessun caso può essere ubicato in sedi coincidenti con immobili adibiti a civile abitazione- dove è svolta l'attività ed in cui vengono date informazioni ai cittadini, viene fornita assistenza, attivate forme di tutela, gestite le relative pratiche e conservati i dati utili per verifiche e monitoraggi;
  - l'apertura di tutti gli sportelli è garantita per almeno due giorni settimanali.
- c) svolgimento di una attività continuativa sul territorio regionale da almeno tre anni, comprovata dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:
  - statuto regionale o, in mancanza, statuto nazionale adottato in data anteriore di almeno tre anni rispetto alla presentazione della domanda di iscrizione;
  - documentazione attestante l'apertura di tre sportelli o sedi in due diverse province/città metropolitana della Calabria in data anteriore di almeno tre anni rispetto alla presentazione della domanda di iscrizione;
  - documentazione delle iniziative realizzate negli ultimi tre anni sul territorio regionale e bilanci o rendiconti degli ultimi tre anni regolarmente approvati dagli organi preposti.
- d) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;

2. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione e di distribuzione.

3. La perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione comporta la cancellazione dell'Associazione dall'elenco.



all. " A "

REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

---

art. 6  
**(Attuazione piani di attività)**

1. La Regione, allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge, concede contributi nei limiti delle disponibilità di bilancio a favore delle associazioni iscritte nell'apposito elenco di cui all'art. 5, a sostegno del loro funzionamento e per la realizzazione di programmi finalizzati all'educazione, all'assistenza nelle controversie, alla formazione, all'informazione e alla tutela dei consumatori e degli utenti.

2. L'approvazione dei programmi di cui al comma precedente è demandata alla Giunta Regionale, previo parere di competenza da parte del Comitato di cui all'art. 3. L'utilizzo dei relativi fondi ed i rapporti con le Associazioni dei consumatori sono disciplinati da apposite convenzioni.

3. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, le Associazioni interessate possono presentare, entro 60 giorni dall'approvazione del programma di cui al comma 2, apposita domanda. La domanda, corredata dai progetti o dalle iniziative che si intendono attuare e dal relativo piano economico/finanziario, viene trasmessa per la relativa approvazione al Comitato di cui all'art. 3, previa istruttoria e parere da parte della struttura regionale competente in materia.

4. La sintesi delle attività farà parte della relazione di cui all'art. 3, lett. e).



all. " A "

REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

---

**Art. 7**  
**(Osservatorio dei prezzi e delle attività produttive)**

1. E' istituito un osservatorio dei prezzi e delle attività produttive che, in coerenza con gli obiettivi e le metodologie dell'Osservatorio nazionale istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si propone di:

- a) esaminare l'andamento generale dei prezzi dei prodotti, delle tariffe e dei servizi per proporre progetti ed iniziative alla Giunta regionale diretti a realizzare strumenti efficaci di difesa e tutela dei consumatori;
- b) organizzare ed elaborare tutti i dati disponibili sugli andamenti dei prezzi e delle attività produttive attinenti le realtà regionali;
- c) effettuare prove comparate su standard qualitativi e prezzi;
- d) predisporre annualmente un rapporto, da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione, con le risultanze delle osservazioni e delle attività rilevate nei settori del Turismo, dell'Industria manifatturiera, dell'Artigianato, dei Servizi e del Commercio.

2. L'Osservatorio può avvalersi, per le finalità di cui alla presente legge, della collaborazione delle Camere di Commercio, delle Aziende Sanitarie, dei laboratori autorizzati, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria (ARPACAL), richiedendo di effettuare analisi qualitative chimiche o chimico-fisiche secondo le normative regionali e nazionali riguardanti la tutela igienica degli alimenti e delle bevande ed il controllo degli scarichi idrici e dell'inquinamento atmosferico.

3. Nello svolgimento dell'attività di trattamento dei dati, l'Osservatorio svolge una funzione di pubblico interesse.



all. " A "

REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

---

art. 8  
**(Norma transitoria)**

1. L'iscrizione in essere delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'elenco previsto dall'art. 5 del Regolamento regionale 10 maggio 2005 n. 4, è confermata solo per la durata di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, periodo entro il quale le medesime Associazioni potranno richiedere l'iscrizione nell'elenco e con le modalità di cui all'art. 5 della presente legge.



all. " A "

REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

---

art. 9  
**(Disposizione finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinati per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019 in euro 100.000,00 si provvede con la disponibilità esistente alla Missione U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio, inerente a "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019 con prelievo dal fondo speciale di cui al comma 1 ed allocazione alla Missione U.14.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

3. Per gli anni successivi agli oneri relativi si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.



all. " A "

REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

---

art. 10  
**(Abrogazioni)**

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di produrre effetto tutte le disposizioni in contrasto con la stessa.

2. In particolare, sono abrogati:

- L'art. 14/bis della Legge regionale 26 giugno 2003 n. 8;
- Il Regolamento regionale 10 maggio 2005 n. 4;
- Il Regolamento regionale 5 ottobre 2006 n. 1.



all. " A "

REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

---

art. 11  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



allegato alla deliberazione

n° 298 del 30. GIUG. 2017

ALL. "B"

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE

RELAZIONE:

Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale, avente ad oggetto:  
"Norme per la tutela dei diritti dei Consumatori e degli Utenti"

Premessa:

L'esigenza di predisporre il progetto di legge che viene presentato per l'approvazione ed avente ad oggetto "Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti", deriva dalla seguente breve considerazione:

- provvedere, alla luce dell'esperienza e dell'applicazione dei testi già in vigore (giurisprudenza, dottrina) a rivedere taluni aspetti problematici, apportando i necessari miglioramenti e correttivi di quanto esistente, attualmente, nella regione Calabria.

Tutte le Regioni e le Province autonome, sin dagli anni ottanta, hanno iniziato a legiferare in materia di tutela generale dei cittadini-consumatori, ma, solo a seguito dell'emanazione della legge del 30 luglio 1998 n. 281 avente ad oggetto "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" considerata "lo statuto dei consumatori", si è avuto un vero e proprio rifiorire di iniziative regionali a ciò finalizzate.

Allo stato attuale, solo le regioni Calabria e Sardegna -fra tutte le Regioni e le Province autonome, come, peraltro, rimarcato nelle annuali conferenze nazionali programmatiche, ivi compresa in quella svoltasi, per la prima volta, in Calabria in data 22 e 23 novembre 2016- non hanno una disciplina organica sulla materia. Nella nostra regione esiste solamente un articolo (14/bis) inserito nella L.R. n. 8/2003, che non rappresenta un modello normativo armonico ed organico (ne lo potrebbe essere!) con cui si intendeva disciplinare la materia, con rinvio all'emanazione di un regolamento che è stato approvato solamente il successivo 10 maggio 2005 col n. 4 e che necessita, ormai, di una completa rivisitazione.

Si precisa che il testo proposto è stato adeguato/rettificato a seguito del parere rilasciato dal competente ufficio legislativo in data 2/11/2016 con nota prot. n. 328717.

Relazione:

Si premette che il testo della presente proposta di legge è stato concertato con le Associazioni dei Consumatori iscritte nell'elenco regionale previsto dall'art. 5 del vigente Regolamento regionale n. 4/2005. Si precisa, altresì, che quella attuale è la terza edizione della proposta di legge, considerato che le precedenti si sono 'fermate' nelle competenti Commissioni consiliari e, non essendo state approvate entro le due passate legislature, sono, a norma di statuto, decadute. Da qui, la necessità di riproporla.

La presente proposta di legge può essere considerata una sorta di corpo unico, atteso che, a differenza della precedente versione, nel corpo della stessa è stato inserito anche l'articolato che precedentemente costituiva la parte regolamentare. Essa si pone come strumento unitario di riorganizzazione dell'intera disciplina consumeristica, anche alla luce del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, ovvero, del vigente "Codice del consumo". Conseguentemente, l'approvazione della presente p. di l. permetterà, si ritiene, di colmare il vuoto legislativo esistente



REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE


in Regione, in precedenza non organizzato secondo modelli o sistemi e così adeguandoci, nella materia, al resto d'Italia.

Infatti, gli aspetti qualificanti del progetto di legge, oltre agli obiettivi individuati all'art. 1 ed il sostegno all'associazionismo -individuato nelle associazioni dei consumatori- sono rappresentati da:

- Istituzione del Comitato Regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti - C.R.C.U. (art. 3) inteso quale organismo di supporto alla regione per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla norma, oltreché attività propositive e forme di collaborazione con analoghi organismi;
- Istituzione dell'Elenco regionale delle associazioni (art. 5) con gli aspetti regolamentari la specifica attività, nonché la previsione di specifici piani di attività per come definiti all'art. 6;
- Istituzione dell'Osservatorio dei prezzi e delle attività produttive (art. 7) inteso quale strumento propositivo per la realizzazione di strumenti a difesa dei cittadini consumatori-utenti; elaborazione di dati, prezzi e prove comparative sulle realtà produttive regionali.
- E', altresì, previsto che l'attività dell'Osservatorio sia di pubblico interesse.

La presente legge, anche alla luce delle novità normative sopra richiamate, dimostra la sinergia legislativa con la quale la Regione, oltre allo Stato, si propone di garantire al consumatore-utente una tutela sempre più completa, uniforme ed organica, fornendo non solo un quadro generale ed esaustivo dei diritti, ma anche dei relativi strumenti di difesa, che sono rappresentati dalle Associazioni dei Consumatori e, ovviamente, dalla Regione stessa.

Il Dirigente Generale  
Dott. Fortunato Varone



## RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

### **Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale**

#### ***" Norme per la tutela dei diritti dei Consumatori e degli Utenti "***

#### **Tipologia della proposta di legge:**

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

L'esigenza di predisporre il progetto di legge che viene presentato per l'approvazione deriva dalla seguente breve considerazione:

*- provvedere, alla luce dell'esperienza e dell'applicazione dei testi già in vigore (giurisprudenza, dottrina) a rivedere taluni aspetti problematici, apportando i necessari miglioramenti e correttivi di quanto esistente, attualmente, nella regione Calabria.*

Tutte le Regioni e le Province autonome, sin dagli anni ottanta, hanno iniziato a legiferare in materia di tutela generale dei cittadini-consumatori, ma, solo a seguito dell'emanazione della legge del 30 luglio 1998 n. 281 avente ad oggetto "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" considerata "lo statuto dei consumatori", si è avuto un vero e proprio fiorire di iniziative regionali a ciò finalizzate.

Successivamente è stato emanato il D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, il cd. "Codice del Consumo", attualmente vigente, che, nel corso degli anni, è stato ulteriormente aggiornato ed adeguato, con il D. Lgs. n. 130/2015 e con il D. Lgs. n. 8/2016, per conformarlo agli ultimi indirizzi dell'U.E. e delle direttive nazionali.

Allo stato attuale, nonostante quanto sopra precisato, solo le regioni Calabria e Sardegna -fra tutte le Regioni e le Province autonome, come, peraltro, rimarcato nelle conferenze programmatiche annuali- non hanno una disciplina organica sulla materia. Nella nostra regione esiste solamente un articolo (14/bis) inserito nella L.R. n. 8/2003, che non rappresenta un modello normativo armonico ed organico, con cui si intendeva disciplinare la materia, anche se tale articolo rinviava all'emanazione di un regolamento che è stato approvato solamente il successivo 10 maggio 2005 col n. 4.

Da qui, quindi, l'esigenza di porre in essere un provvedimento che disciplini la specifica materia adeguandola all'attuale, atteso che quanto esistente risulta ormai datato.

---

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

I destinatari finali dei benefici derivanti dall'applicazione della legge sono i cittadini, quali consumatori e utenti di beni e servizi, attraverso la realizzazione di programmi ed attività da svolgersi direttamente e/o attraverso le associazioni dei consumatori iscritte nel previsto elenco regionale ed operanti sul territorio.

---

**Oneri finanziari:****Analisi quantitativa**

La previsione di spesa è conseguente alle nuove attività che la Giunta Regionale, con il progetto di legge che andrà ad approvare, intende promuovere, ovvero:  
 Iniziative e programmi in favore dei consumatori e degli utenti quali fruitori di beni e servizi. Attività che si intendono realizzare anche attraverso e d'intesa con le Associazioni dei Consumatori presenti sul territorio calabrese ed iscritte nel previsto elenco regionale di cui all'art. 5.  
 In qualche esercizio finanziario precedente erano previste delle somme che, all'epoca, non vennero utilizzate per mancanza di programmi (anni: 2004 = € 50.000,00; 2005 = € 50.000,00;).  
 La previsione di somme, così come ora richieste nel competente capitolo di spesa, è mirata a nuove attività nel campo del consumerismo e tali nuove risorse sono da intendersi quale complemento ai finanziamenti che l'Amministrazione può ottenere da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso la presentazione di programmi che vengono finanziati con i fondi della Legge n. 388 del 23/12/2000, art. 148, comma 1.

**SCHEDA DI SINTESI**

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Art. 1	Declaratoria delle finalità e degli obiettivi che si intendono perseguire con il progetto di legge. Nello specifico non sono individuati oneri finanziari trattandosi, appunto, di enunciazione di principi.
Art. 2	Il sostegno in favore delle Associazioni si realizza attraverso il finanziamento di appositi programmi per come definiti nell'art. 6 del progetto di legge. Nello specifico non sono individuati oneri finanziari trattandosi, appunto, di enunciazione di principi.
Art. 3	Prevede l'istituzione del Comitato Regionale dei Consumatori e degli Utenti (C.R.C.U.) con l'individuazione dei principi generali e delle attività in capo al predetto organismo.
Art. 4	E' relativo alla composizione ed al funzionamento del comitato (C.R.C.U.) per come previsto dall'art. 3. Non è previsto alcun compenso e non sono previsti rimborsi-spese per i componenti del C.R.C.U., in ossequio alle normative nazionali/regionali per i componenti di comitati, commissioni, ecc. (spending review).
Art. 5	Questo articolo prevede l'istituzione dell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e, nel contempo, disciplina i requisiti necessari e le modalità per l'iscrizione, la revisione e la cancellazione. Nello specifico non sono individuati oneri finanziari trattandosi, appunto, di enunciazione di specifici principi.
Art. 6	L'art. 6 disciplina le modalità di utilizzo, attraverso specifici programmi da approvarsi da parte della Giunta regionale, la concessione dei contributi e delle somme che saranno rese disponibili sul bilancio regionale in favore delle associazioni. Sono, altresì, previste le modalità per le medesime associazioni per la partecipazione e per la presentazione di propri programmi al fine della concessione dei finanziamenti. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019 è prevista l'erogazione dei contributi nel limite massimo complessivo di euro 90.000,00.

	Per l'anno 2017, tenuto conto della data presumibile di approvazione della legge in questione e delle attività necessarie per l'attribuzione delle somme, non viene previsto alcun importo.
Art. 7	L'art. 7 disciplina l'istituzione di un Osservatorio che, al pari di quello nazionale o delle altre realtà regionali, possa produrre utili mezzi e strumenti di difesa per i consumatori, elaborazione di dati, prove di comparazione ed elaborazione di rapporti specifici. Tale attività è svolta dalla competente struttura regionale -U.O. individuata dalla -G.R.- che può avvalersi anche di altri soggetti pubblici (Arpacal, Cciaa, Asl, ecc). In ragione di tali specifiche attività, è previsto un finanziamento, nel limite massimo, di € 10.000,00 a fronte degli eventuali costi derivanti da queste incombenze. Tale attività viene individuata ex legge quale funzione di pubblico interesse.
Art. 8	Questo articolo prevede solamente una fase transitoria, in forza della quale l'iscrizione nell'elenco delle associazioni, secondo le previgenti regole (Regolamento n. 4/2005), è mantenuta solo per la durata di dodici mesi dall'entrata in vigore della nuova legge. Non vi sono oneri finanziari.
Art. 9	Tale articolo prevede la disposizione finanziaria:
Art. 10	L'art. 10 prevede esclusivamente l'abrogazione di precedenti norme regionali che, con l'entrata in vigore della legge, cessano di produrre effetti. Non vi sono oneri.
Art. 11	L'art. 11 prevede l'entrata in vigore della norma.

**Totale € 100.000,00**

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art. 6	Spesa corrente	Euro 90.000,00
Art. 7	Spesa corrente	Euro 10.000,00

Capitolo	Missione	Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Note
U.7001101-01	U.20.03	1	0	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
			€	€	€	
		Totale		€ 100.000,00	€ 100.000,00	

- spesa annua a regime € 100.000,00
- oneri di gestione € 0,00

Aspetti procedurali ed organizzativi  
(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Con l'approvazione del p. di I. ed il conseguente finanziamento dovranno essere predisposti i relativi programmi annuali, da svolgersi ed attuarsi con il coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori previa emanazione dei bandi e mirati ai cittadini consumatori - utenti.

---

**Copertura finanziaria:**

*Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:*

**1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO**

**1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:**

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. \_\_\_\_\_

**1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:**

- Titolo di Entrata \_\_\_\_\_, Tipologia \_\_\_\_\_ Categoria \_\_\_\_\_
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Tipologia n. \_\_\_\_\_

**1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:**

- Programma n. \_\_\_\_\_

**1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:**

- Programma n. \_\_\_\_\_

**2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:**

**2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:**

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Anno 2017
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110 Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Anno \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

**2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:**

- Titolo di Entrata \_\_\_\_\_, Tipologia \_\_\_\_\_, Categoria \_\_\_\_\_
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Anno \_\_\_\_\_, Tipologia n. \_\_\_\_\_

**2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:**

- Anno \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

**2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:**

- Anno \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_


3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

Dipartimento Bilancio e Finanze  
Il Direttore Generale  
Dott. Filippo De Cello



Dipartimento Sviluppo Economico-Lavoro  
Il Direttore Generale  
Dott. Fortunato Varone



ALL. "D"

allegato alla deliberazione  
n° 299 del 30.08.2017



Regione Calabria  
Giunta Regionale

Segretariato Generale

Settore Legislativo

Prot. 3287170 2 NOV. 2016

Al Dirigente Generale del  
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro  
Formazione e Politiche Sociali  
**SEDE**  
dipartimento.selfps@pec.regione.calabria.it

Parere su "Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti"

1. Premessa

Si fa riferimento alla nota prot. n. 264077 del 31.08.2016, concernente l'oggetto, per rappresentare quanto segue.

Il testo normativo sottoposto all'esame di questo Ufficio detta regole per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e, pertanto, in un ambito oggettivo rimesso alla potestà legislativa residuale delle regioni, ex art. 117, comma 4, Costituzione.

Il disegno di legge in argomento si compone di dodici articoli.

\*\*\*\*\*

2. L'articolato

Art. 1 - tra le finalità e gli obiettivi dichiarati della presente legge è indicata l'area di intervento relativa alla "tutela della salute e dell'ambiente" (Cfr. primo punto elenco del comma 1).

Orbene, non può non evidenziarsi che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione Italiana la materia relativa alla "tutela dell'ambiente" rientra le quelle di legislazione esclusiva dello Stato, di talché la disposizione in commento si presenterebbe costituzionalmente illegittima in parte qua.

Art. 4 - Al comma 1 è espressamente previsto che il C.R.C.U. (istituito ai sensi dell'art. 3) sia composto - per quel che qui interessa: "a) dall'Assessore regionale allo Sviluppo Economico, o suo delegato, che lo presiede; mentre al comma 3 è dato leggere che "Il Comitato, nella prima seduta, convocata dal Presidente della Regione o da suo delegato, alla presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti, elegge a maggioranza assoluta, scegliendoli tra i rappresentanti delle associazioni, il Presidente ed il vice Presidente".

Siffatte due norme sono tra loro in contrasto e devono, pertanto, essere modificate chiarendo l'individuazione del presidente del Comitato.

Si suggerisce, poi, di eliminare la previsione per cui il Comitato - che ha già un suo Presidente all'atto della costituzione - debba essere convocato in prima seduta dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

Al comma 1, lett. f) ed al comma 9, si fa - infine - riferimento all'U.O.A. di cui al successivo art. 8, della quale si dirà in sede di commento a siffatto ultimo articolo.

Art. 5 - Al comma 1 si suggerisce di sostituire l'espressione "che sancisca" con quella, che appare più corretta, "sancisce".

Località Germineto - Città della regione - 88100 Catanzaro

Sempre al comma 1, al primo punto elenco della lettera b), si suggerisce di sostituire i “;” con “.”

**Art. 6** - Al comma 3, è previsto che la domanda di concessione del contributo debba essere trasmessa per la relativa approvazione al Comitato di cui all'art. 3; tuttavia, l'art. 3 non attribuisce al medesimo Comitato alcuna competenza in tema di approvazione delle richieste di contributo.

Sempre al comma 3, è prevista l'effettuazione di un'istruttoria ed il rilascio di un parere da parte dell'U.O.A. di cui all'art. 8, rispetto alla quale si dirà nel prosieguo.

**Art. 7** - la norma in commento è relativa all'istituzione dell'Osservatorio dei prezzi e delle attività produttive; tuttavia, medesima istituzione era già stata effettuata dall'art. 4 del R.R. n. 4/2005, nonché dal R.R. n. 1/2006; appare formalmente erroneo il riferimento all'istituzione dell'Osservatorio con la presente legge.

**Art. 8** - La norma in commento contempla la struttura operativa “U.O.A. Tutela dei consumatori”.

L'articolo 7 del regolamento regionale 10 maggio 2005, n. 4, emanato in esecuzione dell'articolo 14 bis della l.r. del 26 giugno 2003, n. 8, prevedeva l'istituzione della struttura operativa in argomento.

Il succitato art. 7 è stato espressamente abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 3 settembre 2012, n. 40.

Deve, altresì, evidenziarsi che:

- in virtù dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 7 agosto 2002, n. 31, nonché dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stata delegificata la materia della macro-organizzazione, e, in particolare, le determinazioni inerenti all'ordinamento delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e alle relative attribuzioni sono state demandate ad atti organizzativi della Giunta regionale;

- la Giunta ha esercitato le predette funzioni in materia di organizzazione e, da ultimo, con regolamento regionale 23 dicembre 2015 n. 16, ha definito l'articolazione della struttura organizzativa; in tale articolazione non è prevista la suindicata U.O.A.

L'articolo 8 del disegno di legge in esame, nel prevedere una specifica unità organizzativa, sembra, quindi, intervenire in una materia che, come si è detto, è stata oggetto di delegificazione. Inoltre, una puntuale previsione di legge che introduca una determinata unità organizzativa assumerebbe un carattere di rigidità che si presenta non in linea con la scelta legislativa di attribuire le determinazioni in materia di articolazione delle strutture ad atti organizzativi della Giunta - per loro natura connotati, invece, dalla flessibilità - e che finirebbe per vincolare anche future determinazioni nella materia organizzativa in parola.

Si rappresenta, pertanto, l'opportunità di espungere dal testo normativo in esame la previsione della struttura operativa “U.O.A. Tutela dei consumatori”.

**Art. 10** - Il comma 3 prevede il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, per mezzo delle risorse statali di cui all'art. 148 legge 23 dicembre 2000, n. 388, che - in realtà - vanno a confluire in un fondo ministeriale e la norma richiamata non prevede alcuna ipotesi di trasferimento alle regioni.

Appare, pertanto, necessario verificare la pertinenza del richiamo normativo in questione.

\*\*\*\*\*

Si ritiene, in definitiva, che il parere richiesto possa essere formulato nei termini sopra esposti.

L'ESTENSORE  
(avv. Maria C. Paonessa)  
*[Firma]*

IL DIRIGENTE DEL “SETTORE LEGISLATIVO”

*[Firma]*  
avv. *[Firma]*

Località Gerimando - Cittadella regionale - 88100 Catanzaro